



Direzione Centrale Risorse  
strumentali e Centrale Unica  
acquisti

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in venti lotti, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del «Servizio di recapito postale avente quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi»

Informazioni complementari n. 1

## **ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti

### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1**

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, SUDDIVISA IN VENTI LOTTI, VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DEGLI ARTT. 54, COMMA 3, E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEL «SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L. 890/1982 E SS.MM.II. E SERVIZI CONNESSI»**

#### **CIG:**

**Lotto AG1 8671421AF9  
Lotto AG2 8671503EA3  
Lotto AG3 8671581F01  
Lotto AG4 8745888717  
Lotto AG5 8745916E30  
Lotto AG6 874594454E  
Lotto AG7 8745971B94  
Lotto AG8 87459992B2  
Lotto AG9 874604155A  
Lotto AG10 8746139639  
Lotto AG11 8746204BDB  
Lotto AG12 874629354F  
Lotto AG13 8746320B95  
Lotto AG14 8747787632  
Lotto AG15 874815885A  
Lotto AG16 8748180A81  
Lotto AG17 8748199A2F  
Lotto AG18 87482135BE  
Lotto AG19 874822714D  
Lotto AG20 874823256C**



Direzione Centrale Risorse  
strumentali e Centrale Unica  
acquisti

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in venti lotti, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del «Servizio di recapito postale avente quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi»

Informazioni complementari n. 1

## **QUESITO N. 1**

Art.11 Disciplinare di Gara: gli operatori economici di cui all'art. 3, lettera p), del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purchè siano caratterizzati da forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività. Si chiede conferma che la previsione si riferisca esclusivamente a quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e seguenti della Delibera AGCom n.77/18/CONS, che consentono ad un operatore cd. "capogruppo" di richiedere una licenza speciale per il servizio di notificazione svolto con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria stabile e continuativa composta dall'aggregazione di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale in base al regolamento generale e siano legate alla capogruppo da un vincolo di esclusività. In caso contrario (ovvero nel caso in cui sia consentita l'aggregazione di più soggetti non dotati di un'unica licenza di gruppo) potrebbe essere aggirato il principio di unitarietà del processo di notifica alla base della delibera (si veda sul punto quanto specificato nei punti V.27 e ssgg).

## **RISPOSTA**

Si conferma e si rinvia all'art. 11 del Disciplinare di gara.

## **QUESITO N. 2**

Uffici di giacenza. Il disciplinare di gara prevede per i criteri n. 1, 2 e 3 dell'offerta tecnica l'attribuzione di massimo 5 punti (1,5 punti per il criterio 1 e 2 e 2 punti per il criterio 3) nel caso di aumento del numero di uffici di giacenza rispetto al numero minimo richiesto e riportato negli allegati 8.X. Si chiede pertanto conferma che il possesso del numero minimo di uffici di giacenza richiesto sia da intendersi come un requisito di esecuzione non derogabile.

In caso contrario si chiede di modificare il disciplinare di gara per valutare correttamente il punteggio tecnico nel caso di disponibilità di un numero di uffici di giacenza inferiore al minimo previsto, poiché in tal caso le modalità alternative rese disponibili dall'operatore non possono considerarsi un miglioramento dei requisiti minimi, ma il semplice strumento per garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato e non potrebbero pertanto concorrere all'attribuzione di un punteggio tecnico premiale.

## **RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Tecnico e dall'art. 22 del Disciplinare di gara sulla valutazione delle offerte.

### QUESITO N. 3

Attribuzione punteggio per regioni senza area AM. Il disciplinare di gara prevede l'attribuzione di un punteggio tecnico relativamente al miglioramento dei requisiti minimi previsti nel capitolato per il servizio erogato nelle aree AM (criteri 1 e 4 sui punti di giacenza, criteri 8 e 11 SLA di consegna) per un totale di 13 punti su 70. Le aree AM sono però presenti solo in un numero di regioni non maggioritaria, ovvero in un numero limitato di lotti. Ne consegue che nei lotti in cui le AM non sono presenti (es. la Regione Sicilia) i partecipanti potrebbero dichiarare disporre del numero massimo dei punti di giacenza o di essere in grado di migliorare gli SLA, ottenendo il massimo punteggio ma senza alcun rischio di penale. Si chiede pertanto di rettificare il disciplinare di gara.

### RISPOSTA

Con riferimento ai Lotti (AG3, AG4, AG6, AG10, AG12, AG13, AG14, AG16, AG18, AG19, AG20) in cui non sono presenti Aree AM, si comunica che:

- 1) il punteggio relativo al CRITERIO DI VALUTAZIONE n. 1 è così ridistribuito:
  - CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 "Numero punti di giacenza e modalità alternative per comuni rientranti nelle Aree CP": punteggio massimo 4, secondo la seguente formula:

$$P_2^T = P_{GCPi}^T + P_{GCPAlt}^T$$

Dove:

$$P_{GCPi}^T = 2 * \frac{G_{CPi}}{G_{CPmin}}$$

$$P_{GCPAlt}^T = 2 * M_{Alt}$$

- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 3 "Numero punti di giacenza e modalità alternative per comuni rientranti nelle Aree EU": punteggio massimo 6, secondo la seguente formula:

$$P_3^T = P_{G1EUi}^T + P_{G2EUi}^T + P_{GEUAlt}^T$$

Dove:

$$P_{G1EUi}^T = 1,5 * \frac{G_{EUi}}{G_{EUmin}}$$

$$P_{G2EUi}^T = 1,5 * \frac{(DM - Dm_i)}{(DM - 3)}$$

$$P_{GEUAlt}^T = 3 * M_{Alt}$$

- 2) il punteggio relativo al CRITERIO DI VALUTAZIONE n. 4 è così ridistribuito:
- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 5 "Tempi di apertura al pubblico dei punti di giacenza in area CP": punteggio massimo 3, secondo la seguente formula:

$$P_{GCPAperti}^T = 1,5 * (O_{Apert} * \alpha_{CPApert})$$

- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 6 "Tempi di apertura al pubblico dei punti di giacenza in area EU": punteggio massimo 3, secondo la seguente formula:

$$P_{GEUAperti}^T = 1,5 * (O_{Apert} * \alpha_{EUApert})$$

- 3) il punteggio relativo al CRITERIO DI VALUTAZIONE n. 8 è così ridistribuito:
- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 9 "Miglioramento degli SLA in Area CP" (con riferimento agli SLA previsti per il recapito in regime di picco (art. 13 Capitolato Tecnico)): punteggio massimo 6, così suddiviso:
    - riduzione di 4 gg recapito CP: 6 punti;
    - riduzione di 3 gg recapito CP: 4 punti;
    - riduzione di 2 gg recapito CP: 2 punti;
    - riduzione di 1 gg recapito CP: 1 punto;
  - CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 10 "Miglioramento degli SLA in Area EU" (con riferimento agli SLA previsti per il recapito in regime di picco (art. 13 Capitolato Tecnico)): punteggio massimo 6, così suddiviso:
    - riduzione di 4 gg recapito EU: 6 punti;
    - riduzione di 3 gg recapito EU: 4 punti;
    - riduzione di 2 gg recapito EU: 2 punti;
    - riduzione di 1 gg recapito EU: 1 punto;

- 4) il punteggio relativo al CRITERIO DI VALUTAZIONE n. 11 è così ridistribuito:

- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 12 "Miglioramento degli SLA in Area CP" (con riferimento agli SLA previsti per il recapito in regime ordinario (art. 13 Capitolato Tecnico)): punteggio massimo 6, così suddiviso:
  - riduzione di 4 gg recapito CP: 6 punti;
  - riduzione di 3 gg recapito CP: 4 punti;
  - riduzione di 2 gg recapito CP: 2 punti;
  - riduzione di 1 gg recapito CP: 1 punto;
- CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 13 "Miglioramento degli SLA in Area EU" (con riferimento agli SLA previsti per il recapito in regime ordinario (art. 13 Capitolato Tecnico)): punteggio massimo 6, così suddiviso:
  - riduzione di 4 gg recapito EU: 6 punti;
  - riduzione di 3 gg recapito EU: 4 punti;
  - riduzione di 2 gg recapito EU: 2 punti;
  - riduzione di 1 gg recapito EU: 1 punto.

Per tali Lotti, con riferimento ai criteri di valutazione non richiamati sopra, si confermano i punteggi di cui all'art. 22 del Disciplinare di Gara.

Con riferimento ai restanti Lotti, in cui sono presenti Aree AM, si rinvia ai punteggi previsti dall'art. 22 del Disciplinare di Gara.

#### **QUESITO N. 4**

Proporzionalità dei punteggi per area di destinazione in funzione dei volumi. Relativamente ai criteri di valutazione delle offerte tecniche e alla conseguente attribuzione dei punteggi premiali, si evidenzia che il punteggio tecnico dei criteri da 1 a 6 e da 8 a 13 viene attribuito in misura non proporzionale rispetto agli effettivi volumi destinati nelle aree AM, CP ed EU. Ad esempio per il lotto Lombardia il 65% dei volumi è destinato in area EU e per Marche e Abruzzo oltre l'80% dei volumi è destinato in area EU, ma il punteggio premia in egual misura il miglioramento degli SLA in EU e in CP, nonostante gli invii destinati nel capoluogo siano quasi marginali.

#### **RISPOSTA**

Si confermano i criteri e i relativi punteggi di cui all'art. 22 del Disciplinare di Gara e si rinvia alla risposta al quesito n. 3.



Direzione Centrale Risorse  
strumentali e Centrale Unica  
acquisti

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in venti lotti, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del «Servizio di recapito postale avente quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi»

Informazioni complementari n. 1

## QUESITO N. 5

Il Recapitista deve, inoltre, restituire le comunicazioni di ritorno e i Plichi non recapitati al Consolidatore tramite la Casella Postale, che gli sarà indicata dalla Committente, per consentire tutte le operazioni successive, come da altra procedura di gara già menzionata.

Nell'allegato 1 Capitolato Tecnico viene citato all'art. 8.4 che *"Il Recapitista deve, inoltre, restituire le comunicazioni di ritorno e i Plichi non recapitati al Consolidatore tramite la Casella Postale, che gli sarà indicata dalla Committente, per consentire tutte le operazioni successive, come da altra procedura di gara già menzionata."* Al riguardo si rappresenta che il servizio di Casella Postale erogato da [....] non consente la consegna di Atti Giudiziari, così come indicato espressamente nelle condizioni generali di contratto (par 2.3 Il servizio non può essere effettuato: per gli atti giudiziari e invii ad essi equiparati ex legge, nonché le comunicazioni connesse alle notifiche degli stessi, quali atti tributari e raccomandate giudiziarie (comunicazioni ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p.) ed è comunque incompatibile con la gestione dei 23L, trattandosi di invii a firma per i quali le medesime condizioni generali di contratto non prevedono l'immissione in cassetta dell'invio, ma dell'avviso di ricevimento.

Si chiede pertanto conferma che le comunicazioni di ritorno e i plichi non recapitati dovranno essere consegnati direttamente presso la sede indicata dal Consolidatore.

## RISPOSTA

Si conferma la consegna al Consolidatore per quanto riguarda le comunicazioni di ritorno e i plichi non recapitati inviati ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Tecnico. Con riferimento alle comunicazioni di ritorno e ai plichi non recapitati inviati ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Tecnico, la restituzione dovrà avvenire presso le sedi INPS mittenti, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 10.2 del Capitolato Tecnico.

## QUESITO N. 6

Con riferimento all'art. 24 del Disciplinare di gara si chiede conferma che sia richiesta solo la polizza RCT/O per responsabilità civile e non anche quella Professionale.

## RISPOSTA

Si rinvia all'art. 24 del Disciplinare di Gara che non prevede la polizza per responsabilità professionale.

## QUESITO N. 7

Si evidenzia che gli Allegati – **“Scheda offerta punti di Giacenza”**, da compilare, contengono errori nell’elenco dei comuni. Si chiede pertanto a codesta stazione appaltante un aggiornamento dei file suddetti con l’attuale elenco ISTAT di 7.904 comuni.

## RISPOSTA

In merito al numero dei comuni inseriti nelle 20 Schede offerta punti di Giacenza, si comunica quanto segue:

1) per i seguenti 14 Comuni, soppressi prima della indizione della presente procedura, i Concorrenti non dovranno valorizzare le relative righe degli Allegati 8.2, 8.4 e 8.10 e l’eventuale offerta dei punti di giacenza non sarà considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico:

- Vendrogno;
- Castelfondo;
- Fondo;
- Malosco;
- Brez;
- Cagnò;
- Cloz;
- Revò;
- Romallo;
- Carano;
- Daiano;
- Varena;
- Faedo;
- Monteciccardo.

2) per i seguenti 4 Comuni, non presenti all’interno degli allegati 8.12, 8.16, 8.19 e 8.20, i concorrenti dovranno assicurare il numero minimo di punti di giacenza, ovvero le modalità alternative, previsti dal Capitolato tecnico e dalle Delibere AGCom:

- Poggiodomo;
- Calvera;
- Baradili;
- Misiliscemi.

In ogni caso, ove, in considerazione del continuo aggiornamento dell’elenco ISTAT, dovessero risultare ulteriori discrepanze tra i comuni di cui al citato elenco e i comuni



Direzione Centrale Risorse  
strumentali e Centrale Unica  
acquisti

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in venti lotti, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del «Servizio di recapito postale avente quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi»

Informazioni complementari n. 1

inseriti all'interno degli allegati di cui alla procedura in oggetto, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico farà fede esclusivamente l'elencazione di cui agli allegati da 8.1. a 8.20.

Da un'ulteriore verifica delle 20 Schede offerta punti di Giacenza, è stata rilevata la mancata classificazione come Area CP delle città di Pesaro, Vibo Valentia e Oristano. Si procede, pertanto, alla ripubblicazione degli Allegati 8.10, 8.18 e 8.20, da utilizzare ai fini della predisposizione dell'offerta.

### **QUESITO N. 8**

Art. 5, comma 4, Schema Accordo Quadro: si chiede di voler ampliare il termine richiesto per la restituzione dei Contratti Attuativi firmati da 2 a 5 giorni lavorativi.

### **RISPOSTA**

Si ritiene di poter estendere il termine per la restituzione dei contratti attuativi sottoscritti digitalmente a 5 giorni lavorativi.

### **QUESITO N. 9**

Art. 9 comma 9, Schema Accordo Quadro: si chiede di confermare che, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, sia ammessa la revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti.

### **RISPOSTA**

Non si conferma. Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la revisione dei prezzi deve essere prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili. La stazione appaltante non ha previsto tale possibilità di revisione.

### **QUESITO N. 10**

Art. 10 comma 3, Schema Accordo Quadro: con riferimento alla responsabilità dell'appaltatore si chiede di voler eliminare il riferimento ai danni indiretti di cui all'art. 10 comma 3 dello schema di accordo quadro atteso che lo stesso determina un ampliamento eccessivo ed ingiustificato della responsabilità dell'appaltatore che si troverebbe a dover rispondere anche dei danni non direttamente imputabili alla sua condotta, in quanto imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione (ex art. 1225 c.c.).

### **RISPOSTA**

Si conferma la formulazione dell'art. 10.3 dell'Accordo quadro come pubblicata, a cui si rinvia.



### **QUESITO N. 11**

Art. 16 comma 6, Schema Accordo Quadro: in merito al termine concesso all'appaltatore per poter replicare alle contestazioni precedenti all'applicazione delle penali, si chiede di voler concedere un termine di almeno 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.

### **RISPOSTA**

Non si conferma e si rinvia all'art. 16, comma 6 dell'Accordo quadro.

### **QUESITO N. 12**

Art. 18, Schema di Accordo Quadro: in caso di recesso dell'Istituto si chiede di confermare che l'appaltatore sarà tenuto indenne da spese sostenute e mancato guadagno nonché, ai sensi dell'art. 109 comma 1, che sarà garantito, altresì, il pagamento da parte dell'Istituto del decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

### **RISPOSTA**

Non si conferma e si rinvia all'art. 18 dell'Accordo quadro.

### **QUESITO N. 13**

Art. 16 comma 8, Schema di Accordo Quadro: Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della Stazione Appaltante (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Stazione Appaltante.

### **RISPOSTA**

Si rinvia a quanto previsto all'art. 16, comma 7 e seguenti dell'Accordo quadro e alla normativa fiscale vigente in materia.

### **QUESITO N. 14**

Art. 30 Schema di Accordo Quadro: Si rappresenta che [...] è Titolare del trattamento dei dati personali per il servizio di recapito e per le attività direttamente ad esso connesse in virtù di previsioni normative alla quale è soggetta di cui al D.Lgs. 261/99 (Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio postale) e dalla normativa di secondo livello (tra le quali principalmente le delibere dell'autorità di settore, AGCOM), servizio che

può essere svolto esclusivamente da soggetti abilitati sottoposti ad una disciplina di settore molto stringente.

In relazione ai servizi di recapito, e con riferimento ai principi privacy, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del GDPR, l'Operatore postale acquista la qualità di "Titolare del trattamento", in quanto questi ha potere di:

- a. assumere decisioni, individuare e disciplinare i trattamenti che saranno effettuati determinando le finalità e i mezzi del trattamento medesimo;
- b. nominare, impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti di eventuali società appaltatrici (Responsabili del Trattamento) indicando loro durata, natura, finalità del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti dell'Operatore postale (Titolare del trattamento).
- c. svolgere funzioni di controllo rispetto all'operato degli incaricati e degli eventuali Responsabili.

Pertanto, sulla base della citata normativa intesa nel suo complesso, [...] è considerato Titolare del trattamento dei dati in quanto definisce:

- le modalità di erogazione del servizio di spedizione;
- le finalità del trattamento dei dati.

Altresì quanto rappresentato sostiene la circostanza che l'Operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato Responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione. Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di Titolare e Responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali che conferma la titolarità di [...] nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari utilizzati nello svolgimento dei servizi postali.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, in caso di aggiudicazione della gara, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle prestazioni afferenti al servizio di recapito e alle attività ad esso connesse, [...] opererà in qualità di Titolare del Trattamento.

Si chiede, pertanto, in caso di aggiudicazione a [...], di voler modificare l'articolo 30 dello schema di accordo quadro nel modo seguente eliminando, altresì, tutti i riferimenti al ruolo di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR: "Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua

diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto/accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio. I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.".

## **RISPOSTA**

Si prende atto della richiesta e si rinvia la trattazione della questione al momento dell'eventuale stipula contrattuale, previo confronto con i competenti Uffici dell'Istituto.

## **QUESITO 15**

Con riferimento ai criteri di selezione riportati nel Disciplinare di Gara all'art. 13, non è chiaro il riferimento ai: -"criteri di selezione di cui al comma 3, lettera a)" contenuto al par. n. 4 dell'art. 13; -"criteri di selezione di cui al comma 3, lettera b)", contenuto al par. n. 7 dell'art. 13; - criteri di selezione di cui al comma 3, lettera c), contenuto al par. n. 8 dell'art. 13. Si chiede di chiarire cortesemente a quale articolo i commi citati si riferiscano per la corretta individuazione dei criteri di selezione.

## **RISPOSTA**

Il riferimento è all'art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) del Disciplinare di Gara.

## **QUESITO 16**

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a segnalare che gli importi risultanti dai bollettini di pagamento scaricati dal portale ANAC risultano per la quasi totalità dei lotti (ad eccezione solo dei lotti 6, 9, 15, 16 17 e 19) differenti dagli importi indicati nel Disciplinare di gara all'art. 18. Si chiede, pertanto, di volerli rettificare. Alla luce di tale inconveniente che impone di rideterminare il plafond da utilizzare per i pagamenti ed in considerazione del valore e complessità della gara, in mancanza delle risposte ai



Direzione Centrale Risorse  
strumentali e Centrale Unica  
acquisti

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in venti lotti, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del «Servizio di recapito postale avente quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi»

Informazioni complementari n. 1

quesiti che risultano determinati ai fini della formulazione dell'offerta e visto lo scarso tempo residuo per poter eventualmente prendere atto delle risposte ed analizzarne i relativi effetti, siamo a richiedere una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni.

## **RISPOSTA**

Si conferma la correttezza degli importi del contributo ANAC generati dal portale dell'Autorità per i lotti da 1 a 19. Con riferimento al solo Lotto 20, si provvederà a chiedere all'Autorità la rettifica dell'importo del contributo ANAC per errore materiale nell'indicazione del valore a base d'asta.

La discordanza tra gli importi del contributo ANAC indicati nel Disciplinare e quelli generati dal portale dell'Autorità non determina nessun aggravio di tempo per i concorrenti e non si ritiene, pertanto, allo stato, di dover procedere alla proroga dei termini. Solo in caso di mancata correzione dell'errore materiale del lotto 20 entro il termine di presentazione delle Offerte verrà valutata una proroga di tale termine di cui verrà data notizia in successive comunicazioni per il solo Lotto 20.

Inoltre, la richiesta di proroga termini non può essere accolta, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.